

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "HOPE4U INSIEME CONTRO BATTEN"

ART. 1) COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del d.lgs. n. 117/1017 (d'ora in avanti anche Codice del Terzo Settore o CTS) e successive modifiche ed integrazioni, l'Associazione denominata: "HOPE4U INSIEME CONTRO BATTEN", più avanti per brevità Associazione.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata dalla locuzione "Associazione di promozione sociale" e/o dell'acronimo APS solo in costanza di iscrizione al RUNTS nella sezione APS.

A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "HOPE4U INSIEME CONTRO BATTEN Associazione di promozione sociale", in sigla denominata "HOPE4U INSIEME CONTRO BATTEN APS".

L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS nella sezione APS. A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS nella sezione APS, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2) SEDE LEGALE-DURATA

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Gubbio, Via delle macchie 17, indirizzo comunicato dal Consiglio Direttivo agli uffici competenti, ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione della sede legale nell'ambito del Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica dell'atto costitutivo.

ART. 3) ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia, pluralismo, uguaglianza e non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione. È altresì esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) FINALITÀ

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare, l'Associazione ha lo scopo di:

1. Supportare economicamente e logisticamente le famiglie di minori affetti da ceroidolipofuscinosi neuronale (NCL) nota anche come "Malattia di Batten", favorendone l'accesso a cure innovative, percorsi terapeutici e assistenziali, sperimentazioni cliniche e centri clinici specializzati, anche internazionali.
2. Raccogliere fondi per sostenere percorsi terapeutici, sperimentazioni cliniche, viaggi, ricoveri, cure e assistenza sanitaria a favore dei pazienti affetti dalla "malattia di Batten".

3. Promuovere, sostenere e finanziare attività di ricerca scientifica e riabilitazione, sperimentazioni cliniche, progetti terapeutici riguardanti la malattia di Batten (con particolare riferimento alla forma CLN3).
4. Svolgere attività di sensibilizzazione, informazione e divulgazione scientifica al fine di aumentare la consapevolezza pubblica sulle malattie rare, con riferimento specifico alla "malattia di Batten CNL 3" e promuovere la diagnosi precoce.
5. Collaborare con enti pubblici, istituzioni sanitarie, università, fondazioni di ricerca, organizzazioni nazionali e internazionali attive nel settore medico-scientifico.
6. Promuovere iniziative di solidarietà sociale, sostegno psicologico, assistenza, inclusione e supporto informativo per i soggetti affetti e le loro famiglie.
7. Promuovere, sostenere e finanziare attività e ausili per l'inclusione scolastica e le autonomie, favorendo una migliore qualità di vita.
8. Collaborare con enti pubblici e privati per favorire l'inclusione sociale e la tutela dei diritti delle persone con malattie rare.

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017:

- 1) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera i) del d.lgs. n. 117/2017;
- 2) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera u) del d.lgs. n. 117/2017;
- 3) Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 117/2017;
- 4) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modifiche e integrazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

L'Associazione, quindi, nell'ambito delle attività di interesse generale sopra riportate, persegue i suoi fini, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per mezzo delle seguenti modalità:

- organizza e promuove incontri culturali, seminari, convegni, anche in ambito medico, con particolare riferimento alle malattie genetiche rare ed in particolare alla Ceroidolipofusinosi neuronale (o malattia di "Batten") nelle sue molteplici forme;
- supporta le famiglie e i pazienti affetti da malattie genetiche rare ed in particolare dalla Ceroidolipofusinosi neuronale (o malattia di "Batten");
- collega le famiglie e le istituzioni in campo sanitario e universitario per avviare collaborazioni atte a migliorare la qualità della vita dei suoi pazienti;
- favorisce la conoscenza della malattia per sensibilizzare la popolazione e le istituzioni;
- sensibilizza l'opinione pubblica, gli Enti Pubblici e Privati, le istituzioni locali, nazionali, internazionali e le Associazioni, sulle problematiche relative alla Ceroidolipofusinosi neuronale (o malattia di "Batten"), attraverso tutti i mezzi ritenuti idonei;
- promuove e sostiene la ricerca scientifica sulla malattia in tutti i suoi aspetti;
- promuove il dialogo con le istituzioni politiche e amministrative sulle problematiche relative alla Ceroidolipofusinosi neuronale (o malattia di "Batten");
- individua i Centri di riferimento con specifiche competenze per tali malattie, instaura e mantiene contatti con i medesimi Centri al fine di favorire migliorare la qualità della vita e di cure del malato e di fornire supporto anche alle famiglie;
- promuove la comunicazione, l'aiuto reciproco, il sostegno psicologico e l'informazione sia sociale che sanitaria fra chi, in diverso modo, è coinvolto nelle sofferenze delle persone colpite dalla malattia.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente. L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del d.lgs. n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

C13
B
MD
QV
FX
RE
L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 7 del d.lgs. n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5) VOLONTARI-ASSOCIATI VOLONTARI-LAVORO RETRIBUITO

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea degli associati. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17 del Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati (o al diverso limite previsto di volta in volta dalla legge vigente), conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del Codice del Terzo Settore relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

IL numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Nell'associazione non possono essere disposte limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. Si applica l'art. 35, co. 2 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che nella domanda di ammissione dichiarino di:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 8) DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. Tutti gli associati hanno uguali diritti ed hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo 11 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi degli associati sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'adesione all'Associazione comporta i seguenti obblighi:

- a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) il pagamento della quota associativa annuale, delle quote periodiche per le varie attività;
- c) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione comporta i seguenti diritti:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) accedere alle cariche associative;
- d) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta.

ART. 9) MODALITÀ DI AMMISSIONE DELL'ASSOCIATO

Possono diventare associati dell'Associazione tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione dedicandovi una parte del loro tempo. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

A tale scopo è necessario presentare al Consiglio Direttivo la domanda di ammissione a socio con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo e-mail cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;
- b. dichiarare di aver preso visione, di accettare e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, a maggioranza semplice, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro soci.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere firmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di associato per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo *status* di associato si perde:

- a) per morte;
- b) per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa (morosità);
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- d) per esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la propria decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita delibera da comunicare adeguatamente al socio. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia effettuata almeno 3 (tre) mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti i soci morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9) del presente Statuto.

Perdono la qualità di associato per esclusione coloro che:

- si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;
- senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata;
- non ottemperano alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni, o alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro e il buon nome.

La perdita della qualità di associato nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per presentare ricorso all'Assemblea la quale, se non appositamente convocata, si pronuncerà in maniera definitiva nella prima Assemblea utile. Nel medesimo termine, l'associato colpito dal provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al Collegio dei Probiviri ove istituito.

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di Controllo, solo nei casi in cui la legge ne stabilisce l'obbligo (superamento dei limiti ex art. 30 Codice del Terzo Settore) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci;
- e. Revisore Legale dei conti, solo nei casi in cui la legge ne stabilisce l'obbligo (superamento dei limiti ex art. 31 Codice del Terzo Settore);
- f. il Collegio dei Probiviri, ove istituito;

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.

ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZE INDEROGABILI

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo sovrano deliberativo dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti dal almeno 3 (tre) mesi nel libro soci, conformemente a quanto stabilito dall'art. 25 del Codice del Terzo Settore.

Per i soci di minore età, il diritto di voto in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno direttamente il diritto di voto e il diritto di essere candidati alle cariche associative.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate con forma scritta con qualunque mezzo – consegna *brevi manu*, lettera semplice, posta elettronica, fax, sms – purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'assemblea, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale assemblea in seconda convocazione.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà sottoscritto dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

Per la validità delle delibere assembleari si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

È consentita l'espressione del voto per delega, e ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci, mentre in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci in prima convocazione e con la presenza della metà più uno dei soci in seconda convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri/amministratori non hanno voto.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti

Per le delibere relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio, rinvia a quanto previsto dal successivo art. 30 del presente Statuto.

L'Assemblea dei soci si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo art. 24 del presente Statuto.

ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2538, comma II, cod. civ.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è diretta dal Consiglio Direttivo. Esso dura in carica tre esercizi. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri compreso tra 3 (tre) e 9 (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea.

La maggioranza dei consiglieri/amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 del codice civile. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

I Consiglieri/amministratori entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente, così come stabilito dall'art. 26, comma 6 Codice del Terzo Settore.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri/amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio Direttivo prima della scadenza del mandato, subentrano nella loro carica coloro che, dalle ultime elezioni, risultano aver riportato il maggior numero di voti tra i non eletti. Il consigliere (o consiglieri) subentrato rimane in carica fino alla naturale scadenza dello stesso Consiglio.

In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio decade l'intero organo e il Presidente deve convocare entro 15 (quindici) giorni l'Assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

In occasione di ogni elezione del Consiglio, l'Assemblea dei soci ne delibera preliminarmente il numero e delibera se provvedere anche alla nomina delle relative cariche (Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere) oppure se demandare tale compito allo stesso Consiglio. Nel caso in cui l'Assemblea degli associati non abbia provveduto ad individuare le relative cariche, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo art. 24.

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:

- a. elegge, nella prima seduta successiva all'assemblea in cui si è eletto il Consiglio, e sempre che non abbia provveduto direttamente l'Assemblea, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- b. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;
- c. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f. delibera sulle Convenzioni con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 55-56 del CTS e su ogni altro contratto, accordo, progetto stipulato con Enti Pubblici;
- g. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- h. delibera circa l'ammissione e l'esclusione degli associati (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea degli associati);
- i. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- j. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- k. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- l. provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, del patrimonio e dei mezzi di finanziamento dell'Associazione, salvo le specifiche diverse competenze stabilite dalla legge o dal presente Statuto;
- m. provvedere allo sviluppo e all'indirizzo generale dell'Associazione, individuando i settori di intervento, affidando le relative mansioni, istituendo gruppi di lavoro;
- n. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, sottoscritto da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario. I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro.

ART. 20) CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vicepresidente.

ART. 21) PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza e di impedimento di quest'ultimo, o su sua espressa delega.

ART. 22) SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 23) L'ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE CONTABILE. COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni, che possono svolgersi anche in video-conferenza conformemente a quanto indicato nel successivo art. 24 del presente Statuto.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del Codice del Terzo Settore.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1 del Codice del Terzo Settore o se facoltativamente tale funzione sia attribuita dall'assemblea degli associati. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Esso esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e gli altri compiti e funzioni secondo il disposto dell'art. 30, co. 7 del Codice del Terzo Settore.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

Con riferimento alla revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

Il Collegio dei Proviviri, ove istituito, viene nominato dall'Assemblea ed è composto da 3 (tre) membri, anche non associati. Esso giudica su qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati o tra questi e l'associazione. Il Collegio giudicherà "de bono ed aequo", senza formalità di procedura e con lodo inappellabile, nei limiti di legge. Il Collegio dura in carica tre esercizi ed i membri sono rieleggibili.

ART. 24) RIUNIONI DI TUTTI GLI ORGANI SOCIALI IN VIDEO-CONFERENZA

Le riunioni di tutti gli organi dell'Associazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

In tal caso, è necessario che:

- CH
EP
de
AG
BP
re
FV
ZOO
FL
HD
GJ
- a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati o le modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il Presidente.
- Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART. 25) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- f. contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati (e loro familiari) e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.
- g. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- i. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

ART. 26) INTRASMISSIBILITÀ DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ART. 27) LIBRI SOCIALI E DIRITTO DI CONSULTAZIONE DEGLI ASSOCIATI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati
- Registro dei volontari
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi presenti, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili all'associato che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 28) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria degli associati entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 300.000 euro (o al diverso limite previsto dalla normativa vigente) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Se vengono superati i limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore – o se facoltativamente deliberato dai propri organi – l'Associazione elabora ed approva il bilancio sociale – secondo tempi e modalità già previste per il bilancio ordinario di esercizio. Si applica integralmente in questo caso l'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

ART. 29) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI OCCASIONALE

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Il rendiconto della raccolta pubblica occasionale di fondi, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, sarà depositato nel RUNTS nella pratica di deposito del bilancio di esercizio.

ART. 30) SCIOLGIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 31) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato Codice del Terzo Settore.

ART. 32) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore – con particolare riferimento alle norme sulle APS - e successive modifiche e integrazioni.


Piero Fagnano

Vito F.

Dei Rulli

Moddena Proge

Pro

Allegrii Duniel

Ami Ami

Scarf
Scarf

Pauli H.

Sebnelab

Curtin Ad